



Sabrina Causio  
Vincenzo Consiglio  
Antonello Fagotti  
Giuseppe Fornari  
Annalisa Monelletta  
Sandro Paiano  
Filippo Maria Pantini  
Flavia Ricci  
Massimiliano Tessenda  
Luca Vannucci

\*

Francesca Ferroni  
Consuelo Gerundino  
Grazia Maria Ortore  
Stefano Sdei

\*

#### Avvocati

Francesca Bertinelli  
Flavio Camilli  
Andrea Conversano  
Rita Dottori  
Ilaria Nimbi  
Stefania Morri

Perugia, 9 giugno 2010

## SCADENZARIO DEL MESE DI GIUGNO 2010

### 15 GIUGNO MARTEDI'

#### IVA

#### **Operazioni per le quali sono rilasciati scontrini fiscali o ricevute - Annotazione**

Le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese di maggio 2010 possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 giugno, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri. La facoltà di annotazione cumulativa mensile può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.

#### **Fatturazione differita – Emissione ed annotazione**

Scade il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture relative alle cessioni di beni risultanti da documenti di trasporto o di consegna spediti o consegnati nel mese di maggio 2010.

#### **Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 – Annotazione**

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture, di importo inferiore ad euro 154,94, emesse nel mese precedente.

#### **Associazioni sportive dilettantistiche – Annotazione**

Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con una unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

15 GIUGNO MARTEDI'	
<b>IRPEF</b>	<p><b>Enti pubblici – Ritenute alla fonte ed addizionali - Versamento</b> Per gli enti pubblici scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente e delle relative addizionali regionali e comunali.</p>
<b>IRAP</b>	<p><b>Amministrazioni dello stato ed enti pubblici – Acconto mensile - Versamento</b> Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente.</p>
16 GIUGNO MERCOLEDI'	
<b>ICI</b>	<p><b>Imposta comunale sugli immobili – Prima rata per il 2010 - Versamento</b> Scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per il 2010, pari 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. È consentito il pagamento in unica soluzione, entro il 16 giugno, dell'imposta complessivamente per l'anno in corso; in tal caso devono essere applicate le aliquote e le detrazioni previste per l'anno in corso anziché quelle per l'anno precedente</p>
<b>Diritto annuale</b>	<p><b>Camera Di Commercio – diritto annuale – versamento</b> Scade il termine per il pagamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 alle Camere di Commercio senza alcuna maggiorazione. Il versamento può essere eseguito, con modello F24, utilizzando il codice 3850; tale pagamento può essere effettuato dal 16 giugno al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i soggetti IRES il termine di versamento del diritto annuale scade negli stessi termini di pagamento del primo acconto delle imposte.</p>
<b>INTRATTENIMENTI</b>	<p><b>Attività svolte a carattere continuativo – Versamento</b> Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.</p>
<b>IRES</b>	<p><b>CONSOLIDATO NAZIONALE – Comunicazione dell'opzione</b> Per le società controllanti e controllate che optano per la tassazione di gruppo secondo la disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il termine per la comunicazione della opzione all'Agenzia delle Entrate scade il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'opzione (che per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare coincide appunto con il 16 giugno) da effettuare secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto ministeriale.</p>

16 GIUGNO MERCOLEDI'	
<b>IRPEF, IRES, IRAP, IVA</b>	<p><b>Adeguamento agli studi di settore – Versamento</b>            Scade il termine per il versamento delle imposte relative ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione.            Se la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili è dovuta una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla predetta differenza.</p>
<b>ACCISE</b>	<p><b>Pagamento imposta</b>            Scade il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio 2010.</p>
<b>ENPALS</b>	<p><b>Contributi mensili - Versamento</b>            Scade il termine per il versamento da parte delle aziende del settore dello sport dei contributi ENPALS dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
<b>INPS</b>	<p><b>Contributo alla gestione separata - Versamento</b>            Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di maggio 2010 relativi a: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio, spedizionieri doganali, borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, associati in partecipazione che apportano lavoro privi di autonomi albi professionali, lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a 5.000 euro.</p> <p><b>Contributi mensili - Versamento</b>            Scade il termine per procedere, da parte dei datori di lavoro, al pagamento dei contributi previdenziali relativi al mese di maggio 2010.</p> <p><b>Contributo alla gestione separata sui compensi dei lavoratori autonomi – Versamento</b>            Scade il termine per il versamento del saldo per l'anno 2009 e dell'acconto per l'anno 2010 del contributo alla gestione separata dell'INPS dovuto dai titolari di reddito di lavoro autonomo privi di una propria cassa di previdenza. Il versamento può essere effettuato entro il <b>16 luglio 2010</b> con la maggiorazione dello 0,40% mediante modello di pagamento unificato F24.</p> <p><b>Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito – Versamento</b>            Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, del contributo a titolo di saldo per l'anno 2009 e di prima quota di acconto per l'anno 2010. Il versamento può essere effettuato entro il <b>16 luglio 2010</b> con la maggiorazione dello 0,40% mediante modello di pagamento unificato F24.</p>
<b>IVA E RITENUTE</b>	<p><b>Ravvedimento - Versamento</b>            Scade il termine per il versamento tardivo dell'Iva dovuta per aprile 2010 e delle ritenute operate in aprile 2010, non effettuato entro il 17.5.2010, con sanzione ridotta (2,50%) e interessi legali (1%).</p>

**16 GIUGNO MERCOLEDI'**

<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Rateizzazione</b>  Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta 2009, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2010, con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese e con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile. Si ricorda che, in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre 2010.</p> <p><b>Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione</b>  Scade il termine per la presentazione, mediante trasmissione telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel precedente mese di maggio 2010.</p> <p><b>Iva mensile - Versamento</b>  Scade il termine per l'effettuazione del versamento, sulla base della liquidazione relativa al mese di maggio 2010, per i contribuenti a regime mensile. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.  I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, possono fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p><b>Contribuenti persone fisiche che hanno optato per il regime dei minimi a partire dal 2008</b>  Versamento della 3<sup>a</sup> rata dell'IVA derivante dalla rettifica dell'imposta già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario.</p>
<p><b>IRPEF</b></p>	<p><b>RITENUTE – Redditi di lavoro autonomo – Adempimenti semplificati di versamento</b> – Per i sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad euro 1.032,91 il versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2009 deve essere effettuato nei termini previsti per il versamento a saldo da effettuare da parte delle persone fisiche e società di persone, e pertanto entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 16 giugno 2010 senza maggiorazione;</li> <li>- il 16 luglio 2010, con la maggiorazione dello 0,4 per cento.</li> </ul> <p><b>Detassazione premi produttività – Imposta sostitutiva - Versamento</b>  Per i sostituti d'imposta, versamento in via telematica con il Modello F24 dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 5, D.L. 185/2008; art. 2, co. 156-157, L. 191/2009)</p> <p><b>Ritenute - Versamento</b>  Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2010 per i redditi di lavoro autonomo e per le provvigioni di agenti e rappresentanti (cod. tributo 1040-1038 ecc.), per i redditi di lavoro dipendente (cod. tributo 1001-1012) e assimilati (cod. tributo 1004), per i redditi di capitale, per i dividendi (cod. tributo 1035) e per i redditi diversi.</p> <p><b>Addizionali Regionale e Comunale – Versamento</b>  Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente.</p>

16 GIUGNO MERCOLEDI'	
<b>IMPOSTE DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	<p><b>Unico 2010 e Dichiarazione IRAP per il 2009 – Imposte - Versamento</b> Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2010 senza alcuna maggiorazione (i pagamenti possono essere effettuati dal 16 giugno al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%):</p> <p>A) <u>Persone fisiche</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Irpef ed Irap</b>: saldo per l'imposta del 2009 e primo acconto per l'imposta dell'anno 2010;</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Imposte sostitutive</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Acconto sui redditi soggetti a tassazione separata</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Iva</b>: (se non si è già provveduto al versamento entro la scadenza del 16 marzo 2010) maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2010.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Inps</b>: saldo e prima rata d'acconto (40% dell'imposta dovuta sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi per il 2009);</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Addizionali Irpef</b></li> </ul> <p>B) <u>Società di Persone</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Irap</b>: saldo per l'imposta del 2009 e primo acconto per l'imposta dell'anno 2010.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Imposte sostitutive</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Iva</b>: (se non si è già provveduto al versamento entro la scadenza del 16 marzo 2010) maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2010.</li> </ul> <p>C) <u>Società di Capitali</u> : (per le società aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Ires ed Irap</b>: saldo per l'imposta del 2009 e primo acconto per l'imposta dell'anno 2010.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Imposte sostitutive</b></li> </ul> <p><i>Rateizzazione: è ammessa la rateizzazione – con applicazione degli interessi – delle somme a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione con versamento delle rate successive alla prima: entro il 16 di ciascun mese (per i titolari di partita IVA), entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti (pertanto il 30 giugno 2010 scade la seconda rata).</i> In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.</p>
25 GIUGNO VENERDI'	
<b>IVA</b>	<p><b>Intrastat – scambi intracomunitari</b> Presentazione telematica elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente. La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nel trimestre e nei quattro precedenti.</p>
<b>UNICO 2010</b>	<p><b>Persone fisiche non obbligate all'invio telematico</b> Scade il termine per la presentazione cartacea presso gli uffici postali della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e della scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille.</p>

<b>30 GIUGNO MERCOLEDI'</b>	
<b>IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>	<p><b>Somme risultanti dalla dichiarazione Modello Unico – Rateizzazione – Non titolari di partita Iva</b> Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che in sede dichiarazione unificata hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della seconda rata, con applicazione degli interessi.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Scheda carburanti</b> I soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio dell'impresa devono rilevare – alla fine del mese o del trimestre – il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.</p> <p><b>Scambi intracomunitari – Annotazione fatture</b> Annotazione fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di giugno 2010.</p> <p><b>Scambi intracomunitari – Autofatture – Fatture integrative</b> Ultimo giorno per l'emissione delle autofatture da parte del cessionario o committente che, nell'ipotesi di acquisto intracomunitario, non ha ricevuto, entro maggio 2010, la fattura del fornitore estero relativa ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2010. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura originaria, indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.</p> <p><b>Enti non commerciali - Acquisti intracomunitari – Dichiarazione e versamento</b> Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di maggio 2010, con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta.</p>
<b>SCUDO FISCALE</b>	<p><b>Operazione con Repubblica di San Marino – Adempimenti</b> Con riferimento alle disposizione del c.d. scudo fiscale, scade il termine per il perfezionamento delle operazioni che interessano la Repubblica di San Marino.</p>
<b>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</b>	<p><b>Versamento mensile</b> Scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2010 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2010.</p>
<b>ACCISE</b>	<p><b>Gas naturale - Versamento rata d'acconto mensile</b> Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.</p>

<b>30 GIUGNO MERCOLEDI'</b>	
<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>	<b>Rata - Versamento</b> In relazione alla facoltà di corrispondere l'imposta annuale – se di importo superiore ad euro 1.549,37 – in rate trimestrali anticipate con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre, scade il termine per il versamento della rata di giugno.

**N.B.** Si ricorda, inoltre, che i nuovi contratti di locazione di beni immobili ed affitto di fondi rustici devono essere registrati entro 30 giorni dalla data dell'atto; per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, dei suddetti contratti, regolarmente registrati, la relativa imposta di registro deve essere liquidata ed assolta entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi cominciano a produrre i loro effetti. Nello stesso termine deve essere pagata l'imposta per l'annualità relativa ai contratti di locazione di fabbricati già registrati. Si precisa che la registrazione dei contratti in oggetto può essere effettuata anche in via telematica.